



LE NUOVE REGOLE DI TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

INQUADRAMENTO NORMATIVO

AMBITO SOGGETTIVO E AMBITO OGGETTIVO

TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE

ALTRI ASPETTI INTERPRETATIVI

AMBITO SOGGETTIVO

CHI E' OBBLIGATO ALLA TRASMISSIONE

(articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

- I soggetti passivi di cui al comma 3

ovvero

- I soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione:
- A partire dal 1 luglio 2022 anche i forfetari e gli enti non commerciali obbligati alla fatturazione elettronica via SdI




L'articolo 18 del dl n. 36 del 2022 ha abrogato la disposizione che esonerava dalla fatturazione elettronica :

- i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del d.l n. 98 del 2011

- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, n. 190

- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 (con proventi non superiore a euro 65.000)



L'obbligo di fatturazione (e quindi anche l'obbligo di invio di dati) si applica, dunque :

- a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Disapplicazione delle sanzioni per omessa fatturazione elettronica, laddove con riferimento al terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica sia assolto entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



AMBITO OGGETTIVO

La norma dispone l'obbligo della trasmissione telematica dei dati relativi alle :


- cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Con la sola eccezione:


- Delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale,

- Delle operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche

- Degli acquisti di beni e servizi, di valore minore o uguale a 5.000 euro per ogni singola operazione, non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA



L'informazione si aggiunge a quella rilevata tramite le fatture elettroniche, le bollette doganali, le fatture che transitano tramite OTELLO con riferimento agli acquisti effettuati dai viaggiatori *extra* UE (ex articolo 38-*quater* del decreto IVA




La bolletta doganale e fattura elettronica via SdI dunque escludono l'obbligo della trasmissione dei dati.

Sono escluse anche le operazioni ex articolo 38-quater documentate attraverso l'applicazione OTELLO


Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti.

Rischio cui si sottopone chi invia nuovamente i dati.



La trasmissione riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri – indipendentemente dalla natura dello stesso e quindi anche quelle destinate ai consumatori finali – purché il corrispettivo dell’operazione sia certificato tramite fattura o altro documento

L’adempimento, infatti, non è destinato ad assicurare il controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma a monitorare tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.



Con la risposta ad interpello n. 85 pubblicata il 27 marzo 2019 (cfr anche la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 4.2 o la risposta n. 91, pubblicata l'11 marzo 2020) è stato infatti chiarito che, a differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT, l'invio dei dati delle operazioni con l'estero riguarda tutte le operazioni verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Ai fini dell'adempimento:

- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, **indipendentemente dalla natura dello stesso;**
- **non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.**



SONO ESCLUSI

gli acquisti di beni e servizi, minori o uguali a 5.000 euro per ogni singola operazione - importo da intendersi al lordo dell'imposta
- non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA

TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE

Per le operazioni eseguite dal 1° luglio 2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. In particolare


- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.



Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a

- quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni
- per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate

Ciò, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti




I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto IVA - normalmente fatturate *ex* articolo 21, comma 6-*bis* del medesimo decreto nei termini "ordinari" previsti da tale norma (ossia «*entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione*») - sono trasmessi ordinariamente, entro i citati dodici giorni.

Articolo 21, 6-bis del decreto IVA

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".



Nel caso di acquisti non documentati - si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE non obbligato alla fatturazione - , la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, da individuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto IVA (*«momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.»*).

Violazioni

Articolo 11, comma 2-quater del dlgs n. 471 del 1997

Omissione o errata trasmissione dei dati : sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

dal 1° luglio 2022,

Omissione o errata trasmissione dei dati : sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica l'articolo 12 del dlgs n. 472 del 1997



Incidenza sugli altri obblighi e sul diritto a detrazione

la tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero è una violazione autonoma rispetto alle altre violazioni IVA - ad esempio rispetto alla tardiva integrazione e al tardivo assolvimento dell'imposta eventualmente dovuta (cfr. gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

Se la trasmissione dei dati avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono anche agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri IVA esplica i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.